Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 settembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **426**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 187. — La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 188. — Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è la laurea in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 189. — La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non può essere superiore a quindici.

Art. 190. — L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 191. — Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così per il passaggio dal 2° al 3°.

Art. 192. — La frequenza è obbligatoria.

Art. 193. — Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa.

Il diploma ha per titolo « Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ».

Art. 194. — La scuola è disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 195. — Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento:

1° *Anno*:

1) morfologia normale e patologica del sangue;
2) biochimica ematologica;
3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici;
4) fisiopatologia del sangue (1° corso);
5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso);
6) tecnica di laboratorio (1° corso).

2° *Anno*:

1) fisiopatologia del sangue (2° corso);
2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso);
3) clinica delle emopatie (1° corso);
4) tecnica di laboratorio (2° corso);
5) immunoepatologia e genetica ematologica.

3° *Anno*:

1) clinica delle emopatie (2° corso);
2) terapia sistematica;
3) terapia trasfusionale;
4) radiobiologia;
5) radiodiagnostica e radioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **427**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale ed il corso di perfezionamento in neonatologia.

Gli articoli 258, 259 e 260, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 258. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 259. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
biochimica di interesse reumatologico;
microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
immunologia reumatologica;
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I (biennale).

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II (biennale);
esami di laboratorio in reumatologia;
diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
farmacologia reumatologica;
anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
clinica e terapia delle malattie reumatiche I (triennale).

3° *Anno*:

clinica e terapia ortopedica I (biennale);
fisiochinesi-terapia reumatologica;
idro-climatologia di interesse reumatologico;
reumo-artropatie professionali;
clinica e terapia delle malattie reumatiche II (triennale).

4° *Anno*:

epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;

riabilitazione del malato reumatico;

clinica e terapia ortopedica II (biennale);

clinica e terapia delle malattie reumatiche III (triennale).

Art. 260. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e del corso di perfezionamento in neonatologia:

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 265. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

La durata del corso è di cinque anni.

Non sono consentite, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Il numero massimo degli iscritti non può superare le ventidue unità.

Titolo di ammissione alla suddetta scuola è la laurea in medicina e chirurgia e gli aspiranti vengono scelti tra i migliori per i titoli e per esami secondo le norme dello statuto unversitario.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La frequenza ai corsi ed eventuali esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatori.

Art. 266. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

embriologia, istologia, anatomia normale e topografica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico;

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico;

le malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;

cefalometria e gnatologia;

nozioni di ortognatodonzia;

nozioni generali di tecnica operatoria I (biennale).

2° *Anno*:

anatomia patologica del distretto maxillo-facciale;

anatomia patologica della A.T.M. e nozioni di anatomia patologica e dentale e parodontale;

nozioni di farmacologia ed anestesia;

patologia e clinica delle ossa mascellari e della A.T.M.;

nozioni di patologia e clinica dei tessuti dentari e parodontari;

nozioni generali di tecnica operatoria II (biennale).

3° *Anno*:

anatomia patologica e clinica dei tumori dell'apparato stomatognatico;

patologia e clinica dei tessuti molli;

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;

radio-diagnostica maxillo-facciale;

diagnosi dei tumori: tecnica bioptica e dell'esame citologico;

esercitazioni pratiche.

4° *Anno*:

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli I (biennale);

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. I (biennale);

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale I;

trattamenti contenitivi secondari alla terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni;

radioterapia (nozioni);

esercitazioni pratiche.

5° *Anno*:

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli II (biennale);

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. II (biennale);

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale II;

protesi ricostruttive maxillo-facciali;

terapia ortopedica e chirurgia delle fratture.

Art. 267. — I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di cliniche parallele: oculistica, otorinolaringoiatrica, odontostomatologia, chirurgia plastica, anestesiologia, medicina legale, oncologia.

Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi devono superare un esame di profitto; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del quinto anno accademico gli specializzandi devono presentare una dissertazione scritta (preventivamente approvata dal direttore della scuola) su argomento attinente al corso stesso e sostenere l'esame di diploma secondo le norme speciali per le scuole di specializzazione della facoltà.

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 268. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura, conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in dieci. L'ammissione al corso è per titoli ed esami.

Art. 269. — La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato. Il personale insegnante è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso.

Art. 270. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;

fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;

genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite;

fisiologia neonatale;

immunologia neonatale;

biochimica neonatale;

farmacologia neonatale;

patologia neonatale;

diagnostica radiologica neonatale;

tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;

assistenza al neonato sano ed ammalato;

clinica e terapia neonatale;

rianimazione e cure intensive neonatali;

affezioni chirurgiche del neonato;

anatomia e patologia del feto e del neonato;

evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specifici pertinenti a problemi di neonatologia.

Art. 271. — L'allievo deve ottemperare all'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica attività in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.

Art. 272. — Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.

La sessione di esami è unica alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **428.**

Modificazione all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1. — La tabella XVIII, dell'ordinamento didattico vigente, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di « fisica » muta la denominazione in quella di « fisica medica ».

Art. 2. — La disposizione del presente decreto ha effetto per coloro che si iscrivano al primo anno della facoltà in medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1979-80.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese;

Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1977, 22 marzo 1978 e 4 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7726)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978 e 29 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.S. - Società italiana macchine siderurgiche, con sede in Taranto, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7732)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 12,645 miliardi a valere, per il 1978, sulla quota variabile ex art. 2, lettera b), della legge n. 356/1976.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 483, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (secondo provvedimento), e in particolare l'art. 9, che autorizza il Ministro del tesoro ad apportare una riduzione del 5 %, per un importo non superiore complessivamente a lire 60 miliardi, del fondo comune e del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 844, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (terzo provvedimento) la quale ha stabilito la quota variabile di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge n. 356/1976, in lire 113,715 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1978, n. 153666, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1979, registro n. 6, foglio n. 384, con il quale è stata apportata una variazione in diminuzione al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica di L. 56.070.000.000, per l'esercizio 1978;

Vista la delibera CIPE in data 16 novembre 1978;

Visto il parere espresso in data 26 aprile 1979 dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/1970;

Vista la delibera CIPE del 14 maggio 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La disponibilità di lire 12,645 miliardi, a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per il 1978 è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Trento	118.697
Bolzano	134.513
Valle d'Aosta	168.035
Piemonte	553.310
Lombardia	838.955
Veneto	527.089
Friuli-Venezia Giulia	246.019
Liguria	284.125
Emilia-Romagna	530.146
Toscana	467.583
Umbria	263.359
Marche	337.857
Lazio	656.872
Abruzzo	579.794
Molise	423.050
Campania	1.602.815
Puglia	1.222.499
Basilicata	559.037
Calabria	907.315
Sicilia	1.507.870
Sardegna	716.060
Totale	12.645.000

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979, in conto residui di stanziamento del 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 274

(7800)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio **1979.**

Impiego delle vitamine nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni, relativo al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio della CEE del 23 novembre 1970, n. 70/524/CEE, concernente gli additivi nell'alimentazione animale;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1977, relativo all'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con il quale si è stabilito l'elenco delle associazioni dei principi attivi destinati alla terapia, ritenute compatibili tra di loro e rispondenti ad una necessità terapeutica, nonché le modalità per il loro impiego, come previsto dall'art. 11-*bis* del decreto ministeriale 4 agosto 1969 soprarichiamato;

Considerato che talvolta l'associazione delle vitamine con i principi attivi di cui all'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969 è da ritenersi necessaria;

Ritenuto opportuno consentire l'impiego di alcune vitamine nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia contenenti i principi attivi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 1969 e 10 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto ministeriale 10 giugno 1977 concernente l'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, viene aggiunto il seguente articolo:

« Art. 3-*bis*. — Nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali è consentito l'impiego delle vitamine elencate a fianco di ciascun gruppo di principi attivi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1969:

Gruppi di principi attivi	Vitamine
Antibiotici	A e relative provitamine, B_1, B_2, B_6, B_{12}, Colina, PP, Acido d-pantotenico, Acido folico, Biotina (vit. H), K, C
Sulfamidici	A e relative provitamine, B_1, B_2, B_6, B_{12}, Acido d-pantotenico, Biotina (vit. H), K, C

Gruppi di principi attivi	Vitamine
Furanici	A e relative provitamine, B_1, B_2, B_6, B_{12}, K, Colina, C, PP, Acido d-pantotenico, Acido folico, Biotina (vitamina H)
Antiparassitari	A e relative provitamine, K, PP, Colina

E' consentito altresì l'impiego delle vitamine nella preparazione degli integratori medicati per mangimi costituiti dalle associazioni di principi attivi di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1977, purché tali vitamine siano comuni ai relativi gruppi di principi attivi associati ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 luglio 1979

p. *Il Ministro della sanità*
VECCHIARELLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(7790)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Recepimento di alcune direttive della commissione C.E.E. in materia di additivi per mangimi e approvazione di alcuni principi attivi ed additivi da impiegarsi nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, con il quale, nel recepire nell'ordinamento nazionale la quindicesima direttiva della commissione (CEE) n. 76/603 del 21 giugno 1976, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi, si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, riunire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti in alimentazione animale;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi, di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nella alimentazione degli animali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Vista la XIV, la XIX, la XX, la XXIV, la XXV e la XXVI direttiva della commissione CEE, rispettivamente numero 76/546/CEE dell'8 giugno 1976, n. 77/512/CEE del 26 luglio 1977, n. 78/58/CEE del 7 dicembre 1977, n. 78/743/CEE del 28 luglio 1978, n. 78/974/CEE del 16 novembre 1978 e n. 79/139/CEE del 18 dicembre 1978, con le quali vengono modificati gli allegati della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970 del Consiglio della CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Considerata la necessità di conformare la legislazione italiana in materia di additivi nei mangimi a quella comunitaria per quanto concerne le modifiche apportate con le summenzionate direttive della commissione CEE all'allegato I della direttiva del Consiglio n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970;

Ritenuto opportuno recepire nella legislazione nazionale in materia di additivi nei mangimi alcune sostanze iscritte nell'allegato II della direttiva del Consiglio n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, nonché alcune particolari disposizioni dettate dallo stesso allegato;

Ritenuto opportuno integrare e modificare gli elenchi concernenti i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1969 e 4 agosto 1969;

Ritenuto opportuno inserire il Tripolifosfato di sodio nell'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1969, alle stesse condizioni che erano per esso previste in qualità di additivo;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 8 settembre 1978;

Ritenuto opportuno adeguarsi al predetto parere;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione di esperti istituita con decreto ministeriale in data 2 settembre 1977, circa l'inserimento di nuovi principi attivi ed additivi nei relativi elenchi;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge dell'8 marzo 1968, n. 399, la quale ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, con il quale si è recepita nell'ordinamento nazionale la quindicesima direttiva della commissione delle Comunità economiche europee n. 76/603 del 21 giugno 1976 in materia di additivi per mangimi, vengono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 2.

Le disposizioni relative alle voci Zn-Bacitracina e Tylosina di cui al gruppo *A*) antibiotici della parte I - Principi attivi, sono sostituite dalle seguenti:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zinco-bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}$ $N_{17}S$ Zn (polipeptide contenente dal 12 al 20 % di zinco)	Tacchini	4 settimane	5	100.000	250	250	50		
			dalla 5ª alla 26ª settimana	5	40.000	100	100	20		
		Galline ovaiole		15	200.000	500	500	100		
		Altri volatili salvo anatre, oche e piccioni	4 settimane	5	100.000	250	250	50		
			dalla 5ª alla 16ª settimana	5	40.000	100	100	20		
		Vitelli, agnelli e capretti	16 settimane	5	100.000	250	250	50		
			dalla 17ª settimana a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			—	5	160.000	400	400	80	Soltanto succedanei del latte	
		Suinetti	4 mesi	5	100.000	250	250	50		
			—	5	160.000	400	400	80	Soltanto succedanei del latte	
		Suini	da più di 4 a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		
		Animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20		
Tylosina . .	$C_{45}H_{77}O_{17}N$ (macrolidi)	Suinetti	4 mesi	5	80.000	200	200	40		
		Suini	più di 4 e fino a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		

Art. 3.

La voce Oleandomicina di cui al gruppo *A*) antibiotici della parte I - Principi attivi, è soppressa.

Art. 4.

Le disposizioni relative alla voce Flavofosfolipol di cui cui al gruppo *A*) antibiotici della parte I - Principi attivi, sono completate nel modo seguente:

Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
		Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Galline ovaiole		2	10.000	25	25	5		

Art. 5.

Al gruppo *A*) antibiotici della parte I - Principi attivi, è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Avoparcina . .		Polli da ingrasso	—	5	50.000	75	75	15		31 dicembre 1979
		Suinetti	4 mesi	5	50.000	200	200	40		
		Suini	più di 4 mesi e fino a 6 mesi	5	50.000	100	100	20		

Art. 6.

Al gruppo *D*) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose della parte I - Principi attivi, sono aggiunte le seguenti voci:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alofuginone . .	4 (3H) chinazolinone, 7-bromo-6-cloro-3-[3-(3-idrossi-2-piperidil) acetonil] dl-trans-brom-idrato	Polli d'ingrasso		2	6.000	15	15	3	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	31 dicembre 1979
Nicarbazina	4, 4-Dinitrocarbanilide-2-idrossi-4, 6-dimetil-pirimidina	Pollame		100	250.000	625	625	125	Somministrazione vietata a partire dall'età di deposizione e almeno 7 giorni prima della macellazione	31 dicembre 1979

Art. 7.

La voce Monensin-sodio di cui al gruppo *D)* Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose della parte I - Principi attivi, viene così integrata e modificata:

Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
		Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini all'ingrasso . . .		10	100.000	200	200	40	Dose massima nella razione giornaliera: — bovini dall'inizio della ruminazione fino a 250 kg: 125 mg; — bovini oltre 250 kg e fino a 450 kg: 250 mg; — bovini oltre 450 kg: 360 mg. Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare: « Da non mettere alla portata degli equidi ».	31 dicembre 1979
Polli da ingrasso . . .		100	242.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	

Art. 8.

Alla parte II - Antiossidanti, viene aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	TENORE MINIMO	TENORE MASSIMO				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti PPM = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori PPM = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati PPM = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) PPM = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gallato di propile		Tutte le specie animali		—	—	500	500	100	Da solo o con gli altri gallati	

Art. 9.

I tenori massimi previsti per le voci formiato di sodio, formiato di calcio, acetato di calcio, lattato di sodio, acido propionico, propionato di sodio e proprionato di calcio, di cui alla parte VI - Conservanti, sono soppressi.

Art. 10.

Le date limite d'impiego previste per le voci polietileneglicolesteri, 1,2-Propandiolo del gruppo IV - Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, nonché della voce nitrito di sodio del gruppo VI - Conservanti. sono prorogate al 31 dicembre 1979.

Art. 11.

Nella parte IV - Conservanti, viene aggiunta la voce acido fumarico con data limite d'impiego 31 dicembre 1979.

Art. 12.

Il tenore minimo e quelli massimi delle vitamine D2 e D3 voci n. 1 e n. 2 della lettera *B*) - vitamine, della parte I - Principi attivi, vanno espressi negli integratori per mangimi e nei mangimi in U.I./kg anziché in mg/kg.

Art. 13.

Nella parte V - Prodotti per la chemioprofilassi delle enteriti batteriche, dell'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969 concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali, è aggiunta la seguente voce:

3. Olaquindox 2-(N-2'-idrossietil-carbamoil) 3-metil-chinossalin-1,4-diossido ($C_{12}H_{13}N_3O_4$) mg/kg espressi come sostanza pura:

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:
100 g per integratori destinati all'industria mangimistica;
10 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime integrato medicato:
non meno di 15 e non più di 50 mg per suini fino a 4 mesi di età;
non meno di 50 e non più di 100 per suini in fase di allattamento e svezzamento;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 4 settimane prima della macellazione.

Art. 14.

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 30 luglio 1969, e successive modifiche, relativo ai prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, viene aggiunta la voce:

Denominazione (a)	Descrizione e formula (b)	Caratteristiche sul secco e condizioni d'impiego (c)	Da dichiarare (d)
68) Tripolifosfato di sodio	Tripolifosfato di sodio tecnicamente puro $Na_5P_3O_{10}$	Fosforo totale min. 25,0 % Piombo max. 0,002 % Arsenico max. 0,005 % Tenore massimo: nei mangimi 5000 mg/kg	Titolo in fosforo e sodio

Art. 15.

All'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modifiche, relativo ai principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, viene apportata nel gruppo degli « Antiparassitari » la seguente aggiunta:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Nistatina	Volatili	100-200 mg/kg di mangime	Infezioni da candida	7-10 giorni	2 giorni (anche per le uova destinate al consumo)	200

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 luglio 1979

p. *Il Ministro della sanità*
VECCHIARELLI

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
CACCHIOLI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7791)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Elenco degli additivi destinati alla tecnologia di preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge n. 281 del 15 febbraio 1963, modificata dalla legge n. 399 dell'8 marzo 1968, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1977, concernente l'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, con il quale, nel recepire nell'ordinamento nazionale la quindicesima direttiva della commissione (CEE) n. 76/603/CEE del 21 giugno 1976, si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, riunire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti in alimentazione animale;

Considerato che può talora essere necessario utilizzare negli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia determinati additivi ai fini di una corretta preparazione tecnologica di detti integratori;

Considerato, altresì, che tali additivi devono fornire le più complete garanzie igienico-sanitarie sia per quanto concerne la salute degli animali che quella dell'uomo, quale consumatore di alimenti di origine animale;

Sentito il parere favorevole della commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 28, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco degli additivi che possono essere utilizzati negli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia, per una loro corretta tecnologia di preparazione.

Art. 2.

Gli additivi di cui al precedente articolo possono essere impiegati secondo buona norma di fabbricazione in aggiunta al supporto di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, e comunque nella quantità minima atta ad ottenere l'effetto desiderato.

Art. 3.

Le domande di registrazione degli integratori medicati per mangimi nei quali siano stati aggiunti gli additivi di cui al presente decreto devono recare l'indicazione quali-quantitativa degli additivi stessi, nonché le finalità del loro impiego.

La qualità e la quantità di detti additivi devono essere, altresì, dichiarate da parte dei produttori di integratori medicati per mangimi destinati alla terapia, dietro richiesta degli acquirenti o degli organi ufficiali preposti alla vigilanza e al controllo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
CACCHIOLI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ADDITIVI DESTINATI ALLA TECNOLOGIA DI PREPARAZIONE DEGLI INTEGRATORI MEDICATI PER MANGIMI PER LA TERAPIA.

1) Tutti gli additivi ammessi in alimentazione animale fatta eccezione per quelli di cui alle parti I - Principi attivi, III - Aromatizzanti, V - Coloranti e pigmentanti, VIII - Denaturanti o IX - Composti azotati non proteici, di cui all'allegato del decreto ministeriale 28 novembre 1977.

2) Acido benzoico.

3) Carbonato di sodio anidro.

4) Dimetilpolisilossano.

5) Esteri metilico, etilico e propilico dell'acido p-idrossibenzoico e loro derivati sodici.

(7792)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata Sistemi, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Duina Teledata Sistemi di Aprilia (Latina), ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 13 febbraio 1979, 31 maggio 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata Sistemi di Aprilia (Latina), ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7725)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Autorizzazione alla società Phenix Soleil S.p.a., in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 9 riguardante le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la domanda della società Phenix Soleil S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione in vari rami danni;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'imposta è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La società Phenix Soleil S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami infortuni, malattie, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri e natanti l'impresa adotterà, fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di cui alla delibera C.I.P. n. 45/1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7738)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore confezioni in serie nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 22 novembre 1978, 23 novembre 1978, 19 dicembre 1978 e 24 aprile 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevo-

le alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: Scotti

(7724)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sir George - Industria confezioni, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sir George - Industria confezioni di Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sir George - Industria confezioni di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: Scotti

(7733)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Considerato che nelle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Scotti

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Visentini

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
Nicolazzi

(7729)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Saline di Montebello, centro staccato di Robassomero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7736)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede in Genova e stabilimento a Massa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 febbraio 1979 al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7730)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Aggregazione alla C.I.G. settore edilizia del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Biferno, in Termoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Vista la richiesta del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Biferno di Termoli (Campobasso), intesa ad ottenere l'assoggettamento alle norme della Cassa integrazione guadagni;

Considerato che alle dipendenze del citato Consorzio è assunto dal 1° giugno 1973 personale operaio a tempo indeterminato secondo le norme di legge contrattuali che regolano il rapporto di lavoro per gli operai da imprese edili ed affini;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai predetti operai l'integrazione salariale prevista dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77 e dalla legge 6 agosto 1975, n. 427;

Sentita la commissione centrale per l'edilizia della Cassa integrazione guadagni;

Decreta:

Il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Biferno di Termoli (Campobasso), è assoggettato a decorrere dal 1° giugno 1973, alle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 18 dicembre 1978, 8 marzo 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7721)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7731)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7727)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7723)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 giugno 1979 relativo alle modalità di presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva previsto dai regolamenti comunitari n. 136/66, n. 3089/78, n. 557/79 e n. 1036/79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 30 giugno 1979, concernente modalità per la presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dai regolamenti comunitari n. 136/66, n. 3089/78, n. 557/79 e n. 1036/79, nonché modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 28 marzo 1979, anch'esso emanato in attuazione delle succitate norme comunitarie;

Considerato che con il suddetto decreto sono stati, fra l'altro, disciplinati i compiti affidati all'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva » (ORNACOL), ai sensi del decreto-legge n. 160/79 del 26 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 144 del 28 maggio 1979;

Considerato che il menzionato decreto-legge n. 160/79, non è stato convertito in legge entro i termini stabiliti dall'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del proprio decreto 25 giugno 1979, relativamente ai compiti affidati all'ORNACOL, ai sensi del decreto-legge n. 160/79;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 luglio 1979, le domande intese ad ottenere l'aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dai regolamenti comunitari citati in premessa, debbono essere presentate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Via Palestro, 81 - Roma.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di aiuto, relative ai quantitativi d'olio d'oliva usciti dalle imprese di confezionamento nel mese di giugno 1979, è prorogato al 31 agosto 1979.

Art. 3.

Agli articoli 1, comma primo, 2, commi secondo e sesto, 4, comma primo, 5, commi terzo e quarto, 6, commi primo, lettera *e*) e settimo, 7, comma primo, 8, commi secondo, terzo e quinto, 9, comma quarto, la parola « ORNACOL » è sostituita dalla parola « A.I.M.A. ».

Art. 4.

All'art. 9, comma secondo, dopo la parola « modificazioni » è aggiunta l'espressione « oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti » e al comma terzo la parola « quattro » è sostituita dalla parola « sei ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(7855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 7 giugno 1979, relativo alla « Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1978 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Pag. 4973:

al n. 38, dove è scritto: « *Borniglia* Stefano », leggasi: « *Bornigia* Stefano »;

al n. 42, nella colonna della residenza, dove è scritto: « *Perugia* », leggasi: « *Padova* »;

al n. 43, nella colonna della residenza, dove è scritto: « *Padova* », leggasi: « *Perugia* ».

Pag. 4978:

al n. 251, dove è scritto: « *Rossetti* Zannoni Stefano Luigi », leggasi: « *Rosetti* Zannoni Stefano Luigi ».

(7803)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palau

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Salvatore Sanna, nato a Palau (Sassari) il 7 gennaio 1917, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palau (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Governatore: BAFFI

(7651)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da venti a quarantasei, del numero dei posti del concorso, per esami, a conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, 161 cpv., 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 9, 13, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1972, n. 472;
Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;
Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1976 e 22 febbraio 1977 con i quali venne determinata la dotazione organica dei singoli archivi notarili distrettuali, eccettuato quello di Bolzano, e vennero fissati i ruoli generali del personale assegnato agli archivi notarili (escluso il ruolo locale della provincia di Bolzano);
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venti posti di conservatore in prova;
Considerato che hanno presentato domanda di ammissione al predetto concorso circa millecinquecento candidati;
Che il predetto concorso è bandito per il ruolo generale degli archivi notarili, con esclusione di quello locale della provincia di Bolzano;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di conservatore in prova nel ruolo generale (escluso quello locale della provincia di Bolzano) del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto 13 ottobre 1978, sono aumentati da venti a quarantasei.

Roma, addì 19 giugno 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1979
Registro n. 22 Giustizia, foglio n. 78

(7782)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze nautiche:
istituto di fisica sperimentale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(7740)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:
istituto di istologia ed embriologia generale e speciale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(7741)

Concorso a trentotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università di Bologna:

servizi generali sede centrale	posti 3
servizi generali facoltà lettere e filosofia	» 2
servizi generali facoltà magistero	» 1
servizi generali facoltà economia e commercio	» 1
servizi generali facoltà medicina veterinaria	» 4
servizi generali facoltà scienze matematiche, fisiche e naturali	» 5
servizi generali facoltà farmacia	» 3
servizi generali facoltà ingegneria	» 7
servizi generali facoltà chimica industriale	» 1
servizi generali facoltà medicina e chirurgia	» 5
servizi generali facoltà giurisprudenza	» 1
servizi generali facoltà scienze politiche	» 2
servizi generali facoltà agraria	» 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, 19 dei suddetti 38 posti sono riservati, prescindendo dal limite d'età di cui successivamente, a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori astronomici con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.
I candidati riservatari, una volta esaurita la riserva, concorreranno a parità di condizioni con gli altri candidati purchè, ai fini del superamento del limite massimo d'età, siano dipendenti

di ruolo dello Stato. I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati ai singoli servizi generali, sono fissate nel modo seguente:

servizi generali sede centrale posti 1
servizi generali facoltà lettere e filosofia . » 1
servizi generali facoltà medicina veterinaria » 2
servizi generali facoltà scienze matematiche, fisiche e naturali . » 3
servizi generali facoltà farmacia . » 2
servizi generali facoltà ingegneria . » 4
servizi generali facoltà medicina e chirurgia . » 3
servizi generali facoltà scienze politiche . » 1
servizi generali facoltà agraria . » 2

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale dei servizi generali intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Possono partecipare al concorso per i posti liberi coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bologna.

(7742)

Concorso a sei posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e istituti di istruzione universitaria, presso i sottoindicati istituti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

prima clinica ostetrica e ginecologica . posti 3
seconda clinica ostetrica e ginecologica . . » 3

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, tre dei suddetti sei posti (due posti presso la prima clinica ostetrica e ginecologica e un posto presso la seconda clinica ostetrica e ginecologica) sono riservati, prescindendo dal limite di età di cui successivamente, a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I candidati riservatari, una volta esaurita la riserva, concorreranno a parità di condizioni con gli altri candidati purchè, ai fini del superamento del limite massimo d'età, siano dipendenti di ruolo dello Stato. I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati, saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto intende concorrere. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione ai due concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia autonoma o annessa a clinica ostetrica universitaria.

Possono partecipare al concorso per i restanti tre posti, coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bologna.

(7744)

Concorso a due posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e istituti di istruzione universitaria, presso i sottoindicati istituti della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna:

istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare posti 1
istituto di radiologia . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, il posto messo a concorso presso l'istituto di radiologia è riservato, prescindendo dal limite d'età di cui successivamente, a favore di coloro che — in servizio alla data del 23 novembre 1977 — purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori astronomici con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I candidati riservatari, una volta esaurita la riserva, concorreranno a parità di condizioni con gli altri candidati purchè, ai fini del superamento del limite massimo di età, siano dipendenti di ruolo dello Stato.

Ove il suddetto posto riservato risultasse non utilizzato sarà considerato direttamente a concorso ordinario.

E' consentita con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale posto intenda concorrere. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione ai concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Possono partecipare al concorso per il posto presso l'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di eventuali titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(7748)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei musei delle scienze e degli orti botanici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il museo e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

museo anatomico annesso all'istituto di anatomia degli animali domestici: un posto conservatore.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in medicina veterinaria o in scienze biologiche o in scienze della produzione animale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(7743)

Concorso a sei posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . posti 1
istituto di patologia speciale medica II . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia . . . . posti 1
istituto di genetica . . . . . . » 1
istituto di anatomia comparata . . . » 1
istituto di chimica generale ed inorganica . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(7745)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di fisica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza.

(7746)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il dipartimento e per il posto sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza.

(7747)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammisione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica ortopedica (II cattedra) . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(7806)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(2844/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Arco (Trento).

(2846/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI MONSELICE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(2854/S)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA"» DI OMEGNA

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(2856/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(2857/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pesaro.

(2858/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2859/S)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto del servizio di virologia;

un posto di aiuto di laboratorio di microbiologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto dell'istituto di anatomia patologica;

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto del servizio di radioterapia;

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di lungodegenti e convalescenti;

due posti di aiuto medico di pronto soccorso;

due posti di aiuto chirurgo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2861/S)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto e un posto di assistente neurologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Potenza

(2863/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1979, n. **20**.

Norme per la tutela della fauna e dell'ambiente e per l'esercizio dell'attività venatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 1° *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Molise, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge dello Stato n. 968 del 27 dicembre 1977, detta norme destinate a disciplinare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio regionale ai fini della protezione e salvaguardia del patrimonio faunistico, nonchè per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente.

La regione Molise, per la realizzazione delle suddette finalità, promuove la collaborazione attiva degli enti, delle organizzazioni sociali delle associazioni naturalistiche, agricole e venatorie per diffondere ed approfondire la conoscenza del patrimonio faunistico e la difesa dell'ambiente.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione tecnica consultiva regionale per la caccia di cui all'art. 8 della presente legge, propone al consiglio regionale che li approva i piani annuali o pluriennali per gli interventi nel settore della caccia.

La giunta regionale, inoltre, sentita la commissione consiliare competente:

a) determina, con apposito regolamento, le modalità di gestione sociale del territorio per l'esercizio della caccia;

b) provvede annualmente entro e non oltre il 15 giugno, alla emanazione e pubblicazione del calendario venatorio in conformità della presente legge e delle disposizioni contenute nella legge dello Stato n. 968/77;

c) cura l'istituzione di appositi corsi per la qualificazione e l'aggiornamento degli agenti cui è affidato il servizio di vigilanza sulla caccia nell'ambito del programma annuale di formazione.

Titolo II

DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 3.

In attuazione dell'art. 63 dello statuto della regione Molise, dell'art. 5 della legge dello Stato n. 968/77 e per l'effettivo decentramento e la partecipazione di tutte le categorie interessate ai problemi della fauna e dell'ambiente, le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, sono delegate alle province che le esercitano in conformità delle vigenti norme statali e regionali.

Le funzioni relative alla vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie sono delegate, oltre che alle province, alle comunità montane le quali le esplicano tramite gli agenti alle loro dipendenze agenti che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/77, esercitano funzioni di polizia giudiziaria.

E' altresì delegata alle province l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme in materia di caccia, con il relativo contenzioso amministrativo previsto dagli articoli 21 e seguenti della legge n. 968/77 e della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La giunta regionale esercita i poteri di coordinamento di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di inadempimento, di inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale può sostituirsi all'ente delegato nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

Art. 4.

La Regione e le province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, rispettivamente della commissione tecnico-consultiva regionale per la caccia e dei comitati tecnico-consultivi provinciali per la caccia previsti dagli articoli 8 e 10 della presente legge.

La Regione e le province inoltre, nell'espletamento delle rispettive funzioni, si avvalgono dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'art. 35 della legge dello Stato n. 968/77 e possono altresì avvalersi della collaborazione di enti o istituti pubblici e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali, sentito il parere dei comitati tecnici consultivi provinciali per la caccia, predispongono proposte di piano da inviare alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno. Tali proposte dovranno prevedere:

a) istituzione di oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed eventualmente alla riproduzione della fauna selvatica;

b) istituzione di zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura delle medesime per il ripopolamento;

c) istituzione dei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalla Regione, organizzati in forma di aziende ove è vietato l'esercizio della caccia;

d) istituzione di zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale da affidare in gestione ad associazioni venatorie o cinofile riconosciute, con decreto della giunta regionale; dette zone, così come costituite possono essere riconfermate a richiesta degli interessati, allo scadere del triennio;

e) adozione di norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di sorveglianza;

f) adozione di norme per gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori di fondi, singoli ed associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) adozione di norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori di fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti *a*) e *b*);

h) adozione di norme per gli incentivi in favore dei conduttori di fondi che si impegnino a salvaguardare nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica;

i) istituzione di corsi di qualificazione e aggiornamento per gli addetti alla vigilanza venatoria; di corsi di preparazione, in collaborazione con le associazioni venatorie, per guardie giurate volontarie; di corsi di preparazione, in collaborazione con le associazioni venatorie per neofiti, tendenti a divulgare la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio della caccia ed a sviluppare nei giovani una maggiore coscienza venatoria;

l) istituzione di zone del territorio agro-forestale, nella misura massima del 30% del territorio di ciascuna provincia, da affidare in gestione sociale ad organizzazioni venatorie riconosciute ed a strutture associative aperte ai cacciatori residenti nella Regione, con decreto della giunta regionale, sulla base del regolamento tipo regionale; dette zone, così come costituite, vengono riconfermate, a richiesta degli interessati, allo scadere del triennio.

Nell'ambito delle aree venatorie a gestione sociale il rapporto cacciatore-territorio dovrà essere compreso tra il massimo di uno ogni cinque ettari ed il minimo di uno ogni dieci ettari.

In ciascuna zona venatoria a gestione sociale deve essere costituita una zona di rifugio e protezione della selvaggina, con divieto assoluto di caccia, di entità non inferiore ad un decimo del territorio della intera zona.

La giunta regionale, con le modalità previste dall'art. 2, lettera *a*), della presente legge esamina le proposte di piano e le approva con le eventuali necessarie modifiche, entro il successivo 30 maggio.

Art. 6.

L'attività di ripopolamento e cattura, tendente alla riproduzione delle specie autoctone ed alla loro immissione equilibrata sul territorio; il controllo periodico delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione, il ripristino degli ambienti naturali; l'accertamento dell'andamento stagionale della riproduzione delle specie e la conta dei capi sono esercitate dalle province, con la diretta collaborazione delle associazioni venatorie operanti nei comuni, coadiuvate dagli addetti alla vigilanza delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane e con il controllo dell'assessorato regionale competente.

I ripopolamenti con capi riprodotti e di cinghiali, lepri, coturnici, fagiani e starne, al fine di garantirne la riproduzione, devono essere effettuati nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 31 marzo.

I ripopolamenti con selvaggina giovane, devono essere effettuati dal 1° giugno al 31 luglio.

Titolo III

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 7.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di caccia è esercitata ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge dello Sato n. 968/77.

Gli agenti degli enti delegati, di cui all'art. 3 della presente legge, nonchè tutti gli altri agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, devono contestare, quando sia possibile, immediatamente l'infrazione al contravventore, rilasciando copia del verbale, o notificandone copia entro trenta giorni. Copia dello stesso verbale di contravvenzione dovrà essere inviato all'amministrazione provinciale competente per territorio. Gli agenti che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, devono trasmettere entro 48 ore copia del verbale di riferimento, oltre che all'ente o associazione di appartenenza, anche all'amministrazione provinciale competente per territorio.

I soci di enti e associazioni venatorie o protezionistiche, qualora intendono ottenere dalle competenti autorità la nomina di guardia giurata volontaria e non risultino già in possesso di regolare certificato di abilitazione per l'esercizio venatorio, debbono munirsi di apposito nulla osta rilasciato dalla commissione per l'abilitazione venatoria previo superamento di esame nelle materie di cui al successivo art. 14.

Titolo IV

COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA REGIONALE

Art. 8.

Con decreto del presidente della giunta regionale è costituita, presso l'assessorato regionale competente, una commissione tecnico-consultiva regionale per la caccia così composta:

a) dall'assessore competente in qualità di presidente della consulta;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o da un consigliere da essi delegato;

c) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale e che risultino presenti ed organizzate nella Regione;

d) da un rappresentante dell'ENCI - Ente nazionale cinofilia italiana;

e) da un rappresentante degli agricoltori;

f) da un rappresentante di ciascuna associazione coltivatori diretti più rappresentativa in campo regionale;

g) dall'ispettore regionale delle foreste;

h) da un dirigente regionale del settore agricoltura della Regione;

i) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni naturalistiche riconosciute in sede nazionale e che risultino presenti ed organizzate nella Regione;

l) da un insegnante di scienze naturali.

I componenti rappresentanti di categorie ed associazioni sono nominati, revocati e sostituiti su proposta delle rispettive categorie o associazioni.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione regionale addetto al servizio caccia e pesca.

I componenti durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio regionale. La commissione ha sede presso la giunta regionale - assessorato regionale competente. e si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 9.

La commissione ha funzioni tecnico-consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi riguardanti la protezione della fauna e la difesa degli ambienti naturali, nonchè la disciplina dell'attività venatoria.

E' compito della consulta esprimere pareri ai competenti organi regionali ed attuare studi ed indagini su quanto abbia attinenza con la razionale gestione delle risorse faunistiche territoriali.

In particolare esprime pareri su:

a) provvedimenti legislativi regionali in materia venatoria e naturalistica;

b) emanazione del calendario venatorio regionale;

c) programmazione regionale dell'attività venatoria;

d) direttive e regolamentazione della vigilanza venatoria;

e) iniziative tendenti al miglioramento dell'educazione naturalistica e venatoria;

f) modalità e tempi per i ripopolamenti annuali di selvaggina.

Il presidente ove lo ritenga opportuno per la peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della commissione, con funzioni consultive, di rappresentanti, di enti locali e di comunità montane nonchè di esperti.

Titolo V

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PROVINCIALE

Art. 10.

Con deliberazione della giunta provinciale è costituito, presso ogni amministrazione provinciale, un comitato tecnico-consultivo per la caccia così composto:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore all'uopo delegato in qualità di presidente;

b) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute in campo nazionale e che risultino presenti e organizzate nella provincia;

c) da un rappresentante per ogni gruppo cinofilo giuridicamente costituito;

d) da un rappresentante di ciascuna associazione coltivatori diretti più rappresentativa in campo provinciale;

e) dal capo dell'ispettorato provinciale delle foreste;

f) da un rappresentante di associazioni naturalistiche provinciali;

g) da un espero di zoologia;

h) dai presidenti delle comunità montane ricadenti nel territorio provinciale o da un assessore da loro delegato;

i) da tre sindaci scelti fra i comuni della provincia non facenti parte delle comunità montane.

I componenti rappresentanti di categoria ed associazioni sono designati, revocati e sostituiti con le modalità di cui all'art. 8 della presente legge.

Svolge le funzioni di segreteria il funzionario provinciale addetto al servizio caccia e pesca.

Il comitato dura in carica fino allo scadere del mandato del consiglio provinciale e si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11.

Ai comitati tecnici provinciali sono attribuite funzioni tecnico-consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i problemi riguardanti il potenziamento, la riproduzione e la conservazione delle specie selvatiche, nonchè il ripristino degli ambienti naturali.

In particolare, è compito dei comitati provinciali effettuare studi particolareggiati dei territori e formulare proposte per la strutturazione dei territori di cui all'art. 5 della presente legge, nonchè a formulare proposte ed esprimere pareri sui tempi e modi dei ripopolamenti, sul coordinamento dei servizi di vigilanza in relazione alle esigenze dei territori e sulla formazione dei calendari venatori, in relazione alle funzioni delegate alle province dalla presente legge.

Titolo VI

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 12.

In applicazione dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata a norma delle leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno ottenuo il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di apposito esame sostenuto dinanzi alla competente commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed in conformità delle norme di cui ai successivi articoli.

L'esame dovrà essere ripetuto in caso di revoca della licenza di caccia comminata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

E' istituita, in ogni capoluogo di provincia, la commissione esaminatrice per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio.

La commissione è nominata con provvedimento del presidente della giunta regionale ed è composta:

a) da quattro commissari effettivi e da quattro supplenti, esperti nelle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del successivo art. 15;

b) da un funzionario direttivo della provincia, con funzioni di segretario e con voto deliberativo.

Non possono far parte della commissione, dirigenti e responsabili di associazioni venatorie.

I componenti della commissione durano in carica tre anni. In caso di dimissione o decadenza, il commissario nominato in sostituzione dura in carica fino alla normale scadenza del commissario sostituito.

La commissione elegge un presidente tra i commissari effettivi. Per la validità della seduta è necessaria la presenza almeno di tre commissari. In caso di assenza del presidente ne assume le funzioni a tutti gli effetti il commissario più anziano per età.

Le commissioni hanno sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale.

Art. 14.

L'aspirante cacciatore per essere ammesso a sostenere lo esame di cui ai successivi articoli, è tenuto a presentare domanda in carta legale diretta al presidente della commissione competente per territorio con riferimento alla residenza dello stesso aspirante, contenente le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita.

Alla domanda deve essere allegato certificato medico in carta legale rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza contenente l'attestazione che il richiedente non e affetto da malattie o menomazioni fisiche o psichiche che gli impediscono l'uso delle armi, nonchè certificato di residenza in carta legale.

Art. 15.

L'esame per il rilascio del certificao di abilitazione all'esercizio venatorio deve riguardare, in particolare le seguenti materie:

A) *Legislazione venatoria*:

Concetto di fauna selvatica; specie cacciabili e periodi di caccia; selvaggina stanziale e migratoria. Concetto di esercizio della caccia; tempi e forme di caccia consentiti; limitazione all'esercizio della caccia rispetto ai luoghi ed alle modalità.

Calendario venatorio e caccia controllata.

Nozioni sulla licenza di caccia (rilascio, rinnovo, validità, assicurazione per responsabilità civile, tesserino regionale).

Zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione.

Addestramento ed utilizzazione dei cani da caccia. Organi preposti all'amministrazione della caccia; agenti di vigilanza e loro poteri; sanzioni e procedure.

B) *Zoologia applicata alla caccia*:

Concetti fondamentali di equilibrio della natura; rapporto tra selvaggina ed ambiente naturale. Conoscenza alle varie specie selvatiche con particolare riferimento ai mammiferi ed agli uccelli oggetto di caccia.

C) *Armi e munizioni da caccia*:

Nozioni generali e paricolari sui vari tipi di armi o munizioni consentite nell'esercizio della caccia. Custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi e munizioni; uso corretto delle armi durante l'attività venatoria.

Nozioni sulla potenza di tiro e gittata delle armi da caccia; misure di sicurezza da osservare per la prevenzione degli infortuni.

D) *Tutela dell natura e principi di salvaguardia delle colture agricole*:

Rapporti tra agricoltura e attività venatoria.

Tutela degli ambienti naturali per l'incremento della fauna selvatica. Conoscenza delle norme che impediscono o limitano l'esercizio venatorio per il rispetto e la salvaguardia delle colture agricole.

Art. 16.

Il candidato dovrà dimostrare in un colloquio con i componenti della commissione esaminatrice di conoscere gli elementi essenziali del programma di cui al precedente art. 15. Durante il corso del colloquio al candidato potranno essere richieste prove pratiche di conoscenza dei vari tipi di armi da caccia e loro munizioni.

La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio « idoneo » e « non idoneo ».

Il candidato « non idoneo » può presentare nuova domanda di ammissione all'esame dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data in cui ha sostenuto con esito negativo l'esame. L'esame non potrà essere sostenuto più di due volte nello stesso anno.

La provincia provvede a fornire alle commissioni di esame tutto il materiale, anche didattico, indispensabile per una valutazione della preparazione del candidato.

Titolo VII

PROCEDURE PER RILASCIO DOCUMENTI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA CONTROLLATA

Art. 17.

In applicazione della legge n. 968 del 1977, per esercitare l'attività venatoria, è necessario essere muniti di un tesserino distribuito gratuitamente dai competenti uffici caccia e pesca delle province interessate ai cacciatori residenti nel Molise e muniti di licenza di caccia.

Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale per una annata venatoria e sullo stesso il cacciatore deve indicare, in modo indelebile, le giornate di caccia ed i capi abbattuti nel rispetto del calendario venatorio e delle disposizioni di legge.

Per ottenere il rilascio od il rinnovo del tesserino il richiedente dovrà esibire i seguenti documenti:

a) licenza di caccia in regola con le vigenti disposizioni di legge;

b) ricevuta del versamento comprovante l'avvenuto pagamento, per l'annata venatoria cui si riferisce il tesserino, della tassa di concessione regionale prevista dall'art. 23 della presente legge.

Gli estremi dei documenti che precedono devono essere annotati sul tesserino.

Il tesserino, avrà una numerazione progressiva e dovrà contenere oltre alle modalità tutte dell'attività venatoria, secondo il calendario venatorio dell'annata; le esatte generalità del titolare ed il suo indirizzo.

Il modello è unico ed è predisposto e stampato a cura della Regione.

Ogni titolare di licenza di caccia può ottenere il rilascio del tesserino una sola volta nel corso dell'annata venatoria.

A tal fine, all'atto del rilascio, viene segnata con apposito timbro sul retro della ricevuta del libretto di porto d'armi la data del rilascio ed il numero del tesserino stesso.

In caso di smarrimento o deterioramento involontario il titolare del tesserino per ottenere il duplicato deve rivolgere domanda all'amministrazione provinciale competente specificando i motivi della richiesta e dimostrando di aver denunciato la perdita all'autorità di pubblica sicurezza ed esibendo il tesserino deteriorato; in caso di accoglimento della domanda sul nuovo tesserino rilasciato viene apposta la stampigliatura « duplicato ».

Al fine di consentire opportuni rilevamenti statistici e studi sulla consistenza del patrimonio faunistico della Regione, il cacciatore, a fine annata venatoria, deve conservare il tesserino utilizzato e riconsegnarlo all'atto della richiesta del nuovo tesserino.

La mancata riconsegna comporta l'esclusione dal diritto di ottenere il nuovo tesserino per l'anno successivo.

Presso ogni provincia è istituito un registro dei cacciatori molisani, distinti per comune di residenza.

La tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 23 della presente legge, deve essere corrisposta da ogni cacciatore all'atto della richiesta di licenza di caccia alle competenti autorità di pubblica sicurezza e, annualmente, in occasione del rinnovo della licenza stessa.

Titolo VIII

Modalità di esercizio dell'attività venatoria - Divieti

Art. 18.

Il territorio della regione Molise è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita e le specie cacciabili sono quelle indicate, per i singoli periodi di caccia, dall'art. 11 della legge dello Stato n. 968/77.

Fermo restante il divieto assoluto di caccia nei giorni di venerdì e martedì, ogni cacciatore può esercitare la caccia per non più di tre giorni settimanali.

Nel calendario venatorio regionale, da emanarsi annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, saranno indicate:

le giornate settimanali di caccia;

il numero consentito dei capi di selvaggina stanziale da abbattere.

Nel calendario venatorio potranno essere consentite variazioni:

a) al numero giornate di caccia;

b) al numero di capi di selvaggina stanziale da abbattere;

c) alla caccia alla selvaggina migratoria limitatamente ai periodi dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 15 febbraio al 31 marzo.

Nel calendario venatorio verranno altresì stabiliti i tempi e le modalità per l'addestramento dei cani da ferma nei periodi di divieto di caccia.

La selvaggina abbattuta nel rispetto della legge dello Stato e della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

Il cacciatore nel corso dell'inseguimento della selvaggina scovata e del recupero di quella ferita non deve subire turbativa di sorta da pare di terzi, finchè non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

Art. 19.

Nei casi in cui le norme della presente legge, ovvero della legge dello Stato n. 968 del 1977 facciano menzione di tabelle da apporsi al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime, esse devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali od alberi ad una altezza da tre a quattro metri, ad una distanza di circa cento metri l'una dall'altra, e, comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Art. 20.

Nel territorio della regione Molise la caccia è consentita con i mezzi indicati dall'art. 9 della legge dello Stato n. 968/77.

E' fatto divieto di esercitare la caccia a qualunque specie da appostamento fisso.

Per appostamento fisso si intende quello che comporta la preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno.

L'esercizio venatorio è altresì vietato nei terreni in attualità di coltivazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione: i giardini, le colture erbacee e cerealicole dalla semina al raccolto, i prati artificiali nel periodo della falciatura, i frutteti ed i vigneti durante la maturazione dei prodotti nonchè i terreni di recente imboschimento.

E' vietato, inoltre, l'abbattimento di giovani nati di cinghiale con manto rigato.

L'esercizio della caccia è infine vietato su terreno in tutto o in gran parte coperto di neve, ad eccezione della caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi di acqua perenne limitatamente alle specie cacciabili e per i periodi consentiti dalla legge.

Titolo IX

Controllo della fauna

Art. 21.

Il presidente della giunta regionale, sentito la commissione tecnico-consultiva regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, per importanti e motivate ragioni connesse all consistenza faunistica, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie epidemiche e per altre calamità.

Il presidente della giunta regionale, sentito la commissione tecnico-consultiva regionale, provvede al controllo delle specie, anche nel caso in cui moltiplicandosi eccessivamente possono arrecare gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

Titolo X

Spese per il funzionamento degli organi della caccia

Art. 22.

Ai componenti della commissione esaminatrice per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, e per un massimo di quaranta sedute all'anno, nella misura lorda di L. 15.000 (quindicimila).

Ai componenti della commissione esaminatrice, che non risiedono nel comune in cui ha sede la commissione, spetta anche il rimborso delle spese di trasporto in ragione di L. 100 per chilometro.

Ai componenti i comitati tecnici regionali e provinciali spetta solamente il rimborso spese di trasporto nella misura di L. 100 per chilometro.

Titolo XI

Tasse di concessione regionale - Sanzioni

Art. 23.

La legge regionale 1° febbraio 1979, n. 4, è abrogata ed è così sostituita.

L'abilitazione all'esercizio venatorio ed il rinnovo sono soggetti a tassa annuale di concessione regionale, secondo il sotto indicato tabulato:

(*Art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968*).

	Rilascio	Rinnovo annuale
a) con fucile a un colpo, con falchi o arco	11.700	11.700
b) con fucile a due colpi	16.650	16.650
c) con fucile a più di due colpi	21.150	21.150

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1971, n. 11, art. 1, lettera o).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 99.

La tassa di rilascio o di rinnovo annuale della concessione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Il versamento è annuale e la validità decorre dalla data della sua effettuazione.

La tassa sulle concessioni pagate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è valida a tutti gli effetti per un anno dalla data del suo versamento.

Per i contravventori, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 16 del 13 maggio 1976.

Titolo XII

Rinvio

Art. 24.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge dello Stato n. 968 del 27 dicembre 1977.

Titolo XIII

Norme transitorie

Art. 25.

Ai componenti della commissione esaminatrice per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio, in carica dal 1° ottobre 1978, è attribuita la stessa indennità prevista dall'art. 22 per le sedute effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

L'applicazione delle sanzioni per le infrazioni, di cui al precedente art. 3, commesse fino all'entrata in vigore della presente legge, nonché la definizione delle relative pratiche in corso, con i conseguenti eventuali provvedimenti ingiuntivi e di esecuzione forzata, sono delegati all'assessore competente per la materia.

Titolo XIV

NORMA FINANZIARIA

Art. 27.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con quota parte del gettito delle tasse di concessioni regionali di cui all'art. 23 della presente legge e per l'eventuale parte non coperta da tale gettito, con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970.

Titolo XV

DICHIARAZIONE DI URGENZA

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 luglio 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1979, n. **21.**

Norme per il finanziamento del programma di opere pubbliche previste dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9 - Fissazione limite d'impegno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 1° *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione agli enti locali di contributi annui per l'ammortamento di mutui che gli enti medesimi dovranno contrarre per il finanziamento delle opere programmate e previste dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9, modificata con legge regionale 2 settembre 1977, n. 30, è fissato un limite annuo di impegno di lire 1.200 milioni a decorrere dall'esercizio 1979 all'esercizio 1998.

La quota per l'esercizio 1979 viene iscritta al cap. 23600 del titolo 2, sezione 3, rubrica 8, settore 5 con una dotazione di cassa di lire 850 milioni, secondo le indicazioni descritte nell'allegato *A*, annesso alla presente legge e previe riduzioni da apportarsi ai capitoli di spesa indicati nell'allegato medesimo.

Per le quote degli esercizi futuri, sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

Gli impegni di spesa già assunti sul cap. 23600 del bilancio 1978, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità derivanti da limite d'impegno di lire 1.200 milioni avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1998.

Art 3

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 luglio 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1979, n. **22.**

Miglioramenti economici in applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 1° *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, in fase di parziale applicazione del contratto nazionale dei lavoratori regionali, fermo restando l'impegno di emanare una legge regionale organica entro il 1979, stabilisce di fissare, con decorrenza 1° ottobre 1978, le aggiunzioni economiche spettanti al personale nei seguenti importi mensili lordi comprensivi delle aggiudicazioni senza titolo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 14 e riferiti alle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso ai livelli di cui alla Tabella *B* allegata alle leggi regionali 31 agosto 1974, n. 11 e n. 12 ed in atto al 30 settembre 1978, esclusa l'indennità integrativa speciale.

1) fino a L. 2.000.000 annue L. 55.000 mensili
fino a L. 3.000.000 annue L. 47.000 mensili
fino a L. 4.000.000 annue L. 43.000 mensili
oltre L. 4.000.000 annue L. 40.000 mensili

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 244.353.417, graverà sul bilancio regionale 1979 per L. 191.981.000, sul cap. 4000: « Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale »; per L. 39.509.690, sul capitolo 4300: « Contributi previdenziali su stipendi ed assegni fissi al personale)»; per L. 12.862.727, sul cap. 4400: « Contributi assistenziali Gescal su stipendi ed assegni fissi al personale ».

Per gli esercizi successivi gli oneri saranno previsti sui corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 luglio 1979

d'AIMMO

(7389)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1979, n. 13.

Erogazione di un contributo straordinario al comune di Stresa per la ristrutturazione del palazzo dei congressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato al comune di Stresa un contributo straordinario di lire 250 milioni per la ristrutturazione del palazzo dei congressi, onde renderlo idoneo alle esigenze di riunioni e convegni di carattere internazionale.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979; e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributo alla città di Stresa per la ristrutturazione del palazzo dei congressi » e lo stanziamento di duecentocinquanta milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 marzo 1979

VIGLIONE

(7687)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1979, n. 14.

Adeguamento della misura dell'indennità di carica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

L'indennità di carica spettante, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, ai consiglieri regionali è determinata, a far data dal 1° marzo 1979, nella misura del 60 % dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

Ai componenti il consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo statuto l'indennità di carica è invece commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:

presidente della giunta regionale e presidente del consiglio regionale 100 %;

vice presidente della giunta regionale 90 %;

assessori regionali e vice presidenti del consiglio regionale 80 %;

componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e presidenti di commissione legislativa permanente del consiglio regionale 70 %;

vice presidenti delle commissioni legislative permanenti nel consiglio regionale 65 %.

L'indennità di carica è corrisposta in dodici rate mensili con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

Art. 2.

L'onere di cui al precedente articolo graverà sul cap. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 1979 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 aprile 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1979, n. 15.

Inquadramento nel ruolo dei comuni del personale degli enti comunali di assistenza, dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale degli enti comunali di assistenza, assegnato ai comuni, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2, in attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è inquadrato nel ruolo organico del comune di assegnazione, con effetto dal 1° gennaio 1978, in base alla qualifica e al livello posseduti presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il personale dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici, assegnato ai comuni, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 luglio 1978, n. 44, in attuazione dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è inquadrato nel ruolo organico del comune di assegnazione, con effetto dal 14 agosto 1978, in base alla qualifica posseduta presso l'ente di provenienza alla data del 13 agosto 1978.

Art. 3.

I consigli comunali provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei diritti acquisiti.

Art. 4.

Al personale di cui ai precedenti articoli saranno applicate le norme inerenti il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 aprile 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1979, n. 16.

Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della regione Piemonte, delle funzioni amministrative esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inizio esercizio funzioni

Le funzioni amministrative trasferite e delegate alle regioni in materia di agricoltura, zootecnia e foreste con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazione, ed attualmente esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, vengono esercitate dalla regione Piemonte, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Disciplina della materia

Le materie continuano ad essere disciplinate, in via provvisoria, dalla vigente normativa statale, che è utilizzata con le modificazioni ed adeguamenti contenuti nella presente legge.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali 5 dicembre 1977, n. 56 e 6 novembre 1978, n. 68.

Art. 3.

Competenza degli organi della Regione

Sono assegnate al presidente della giunta regionale le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale sono di competenza dei presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte.

Sono assegnate alla giunta regionale le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale sono di competenza del consiglio e della giunta camerale o che genericamente sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Il presidente della giunta e la giunta regionale possono delegare a membri di giunta, a funzionari regionali od a funzionari dei quali si avvale l'amministrazione regionale, in tutto od in parte i compiti ad essi assegnati.

Art. 4.

Struttura organizzativa

La Regione per l'esercizio delle funzioni si serve della propria struttura organizzativa, individuando gli uffici e precisando i compiti degli stessi, con deliberazione della giunta regionale, in via provvisoria e con legge regionale, in via definitiva.

La giunta regionale per l'esercizio di tutte o parte delle funzioni, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, recanti le modalità di utilizzazione degli uffici ed il rimborso, anche in forma forfettaria dei relativi oneri finanziari.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

Per il rimborso degli oneri finanziari relativi alla utilizzazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è prevista per l'anno 1979, la spesa di L. 310.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Rimborso delle spese relative all'utilizzazione degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per lo svolgimento di funzioni amministrative trasferite e delegate alle regioni in materia di agricoltura, zootecnia e foreste con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di 310 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 aprile 1979

VIGLIONE

(7688)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, **n. 17.**

Modifica delle norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 24 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9, sul funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sezioni autonome decentrate di esso, sono apportate le modifiche specificate negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 3, alla lettera *a*), è così modificato:

« *a*) declaratoria di controllo senza rilievi; ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 6 sono soppresse le parole: « e degli enti comunali di assistenza ».

Allo stesso articolo sono aggiunti e seguenti commi:

« Non sono soggetti al controllo del comitato regionale o delle sezioni decentrate gli atti meramente confermativi o esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge ed in genere tutte le deliberazioni prive di contenuto dispositivo, quali gli atti di liquidazione di spese a calcolo e le deliberazioni di presa d'atto.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve, comunque, essere trasmesso, entro otto giorni dalla data della loro adozione, all'organo di controllo competente che può chiedere copia dei medesimi, nei dieci giorni successivi, per sottoporli al normale controllo.

Qualora entro il termine suddetto il comitato non richieda la copia degli atti di cui sopra, essi diventano esecutivi per decorrenza dei termini ».

Art. 4.

All'art. 14 viene aggiunto il seguente comma:

« I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione ».

Art. 5.

Il secondo e terzo comma dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti:

« Il comitato e le sezioni si riuniscono, in via ordinaria, su convocazione disposta dal presidente, secondo un calendario di date e di orari concordato all'inizio di ogni turno presidenziale. L'ordine del giorno relativo alle convocazioni disposte su

calendario viene trasmesso, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti a mezzo lettera.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti, anche telefonico, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In tal caso, l'ordine del giorno dovrà essere depositato in segreteria almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza ».

Art. 6.

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione dei regolamenti e dei bilanci, sono conservati per la durata di cinque anni e verranno ceduti, trascorso tale periodo, alla Croce rossa italiana con l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

Art. 7.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Il presidente può essegnare ai componenti dell'organo di controllo l'incarico di riferire sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il presidente, su richiesta del relatore, può altresì incaricare collaboratori in servizio presso l'organo stesso di riferire sui medesimi oggetti, sotto il profilo tecnico ».

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 28 sono aggiunte le parole: « e, comunque, entro cinque giorni dall'adozione di essi alla amministrazione deliberante ».

Art. 9.

L'art. 28 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 14, deve essere interpretato nel senso che i provvedimenti assoggettati al controllo della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, sono gli stessi già sottoposti alle speciali misure di salvaguardia a norma dell'art. 5 della legge 6 marzo 1974, n. 12 e della legge 20 gennaio 1975, n. 4, e sue successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 luglio 1979

TURCI

(7398)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, n. **18.**

Contributi ad associazioni per le autonomie locali che si prefiggono lo sviluppo dei poteri locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 24 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le associazioni regionali per le autonomie locali, che svolgono la propria attività in Emilia-Romagna, possono presentare domanda, entro il 31 luglio di ogni anno per l'esercizio successivo, per ottenere l'erogazione di contributi regionali, ai fini della promozione di adeguate iniziative, per l'elaborazione di programmi di ricerca e di studio, atti a perseguire il rafforzamento e lo sviluppo dei poteri locali e della partecipazione.

Art. 2.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di un programma di spesa dettagliato debitamente approvato dagli organi dell'associazione e di una relazione illustrativa delle iniziative e dei programmi sostenuti e da sostenere.

Art. 3.

Alla concessione dei contributi richiesti in base ai precedenti articoli provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione.

Art. 4.

Alla determinazione dell'importo dei contributi da concedersi per l'esercizio 1980 e seguenti ed alle relative autorizzazioni di spesa provvederà annualmente la legge di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale provvederà mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 e seguenti, la cui copertura sarà assicurata mediante il trasferimento dell'importo necessario dagli stanziamenti attualmente attribuiti sul bilancio pluriennale ai fondi di riserva.

Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Le associazioni di cui all'art. 1 della presente legge regolarmente costituite entrro il 31 dicembre 1978, possono presentare domanda per ottenere l'erogazione di contributi regionali per le attività relative all'anno 1979.

Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 1979, nelle forme previste dall'art. 2 della presente legge.

L'erogazione dei contributi avverrà secondo le disposizioni dell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Al fine della concessione di contributi per l'anno 1979 è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di L. 35.000.000 da iscrivere sullo stato di previsione della spesa in aggiunta allo stanziamento del cap. 02650 che assume, a partire dal 1979 la seguente nuova denominazione: « Spese per l'adesione ad enti, organizzazioni ed associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e per contributo ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali ».

All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1979 utilizzando, tramite storno di eguale importo, quota parte dei fondi accantonati sul fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie:

competenza	L. 35 000.000
cassa	» 35.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 02650. — Spese per l'adesione ad enti, organizzazioni ed associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione e contributi ad associazioni che si prefiggono lo scopo dello sviluppo dei poteri locali (nuova denominazione):

competenza	L. 35.000.000
cassa	» 35.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 luglio 1979

TURCI

(7399)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1979, n. **14.**

Sovvenzioni di esercizio in favore delle società Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano per lo esercizio di autolinee di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Puglia subentra allo Stato nella erogazione delle quote delle sovvenzioni di servizio già accordate a favore delle società Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovie del Gargano, per l'esercizio di autoservizi di interesse regionale.

A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1978, e per l'esercizio dei medesimi autoservizi, le società di cui al comma precedente beneficieranno, in analogia a quanto previsto per le ferrovie in concessione, delle provvidenze di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080 e all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Per la revisione delle sovvenzioni di cui sopra si provvederà con successiva legge regionale.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

All'onere previsto per il 1978 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Parte I - ENTRATA

Variazione in aumento:	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976 (saldo) . . .	127.695.000	—
Cap. 8. — Quota riveniente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 ex art. 8/281 (parte)	2.871.304.400	—

Parte II - SPESA

Variazione in diminuzione:	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
Cap. 350. — Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione .	500.000.000	500.000.000
Cap. 347. — Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (articolo 43 legge contabilità regionale	—	3.000.000.000
	500.000.000	3.500.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 272-*bis* c.n.i. — Sovvenzioni di esercizio in favore delle società Ferrovie del sud-est, Ferrotranviaria e Ferrovia del Gargano per l'esercizio di autolinee di interesse regionale	3.500.000.000	3.500.000.000

Art. 3.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1978, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima ed in conformità alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 marzo 1979

QUARTA

(7689)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792460)